

EDITORIA ■ Circolare dell'Industria spiega l'attuazione della legge 108/99

# Il test sulla vendita dei giornali non accetta le grandi superfici

Le grandi strutture commerciali (oltre 1.500 e 2.500 metri quadrati) sono escluse dalla sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici scattata alla fine del maggio scorso. A chiarirlo, in via interpretativa, è il ministero dell'Industria, con la circolare 3482/C del 21 marzo scorso, già esaminata dal dipartimento per l'Informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. La circolare detta le prime istruzioni per l'attuazione della legge 108/99.

Esercizi ammessi alla sperimentazione. L'articolo 1, comma 1, n. 3, della legge 108 ha previsto la possibilità di effettuare la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali in alcuni esercizi commerciali: rivendite di generi di monopolvervendite di carburanti (oltre 1.500 metri quadrati); bar; strutture di vendita con una superficie di vendita non inferiore

a 700 metri quadrati. E ancora: esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di non meno 120 metri quadrati; esercizi a prevalente specializzazione di vendita limitatamente alle riviste di identica specializzazione.

**Dubbi interpretativi.** Per quanto riguarda le strutture di vendita definite dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 114/98 non sono mancati dubbi e perplessità. E la circolare dell'Industria chiarisce ora che gli esercizi commerciali considerati dal Dlgs 114 rappresentano le cosiddette "medie strutture di vendita" o esercizi con una superficie superiore a 150 e fino a 1.500 metri quadrati nei Comuni con una popolazione inferiore a 10mila abitanti. Limite che aumenta a 2.500 metri quadrati nei Comuni con una popolazione superiore a 10mila abitanti. Salva comunque la

possibilità per le Regioni di individuare zone alle quali applicare i limiti massimi di superficie in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.

Secondo il ministero dell'Industria, gli esercizi nei quali si può attuare la sperimentazione, che si concluderà alla fine del 2000, non possono essere quelli individuati dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto 114/98 come grandi strutture di vendita (o esercizi con superfici superiori ai limiti indicati per le medie strutture). Rimane però da stabilire cosa accadrà per le grandi strutture di vendita che sono già state ammesse alla fase sperimentale.

**Edicole esclusive.** Dubbi interpretativi erano sorti anche per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 1 della legge 108/99, che la circolare ora chiarisce. Dal 24 aprile 1999, data di entrata in vigore della legge

— spiega il ministero —, i titolari di rivendite esclusive di giornali e periodici sono autorizzati a commercializzare ogni genere di prodotto non alimentare, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari che, in questo caso, corrispondono al possesso dell'attestato di conformità tecnica dei locali rilasciato dalle Asl. Sono ovviamente previsti anche i requisiti generali indicati dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs 114, per l'esercizio dell'attività commerciale (onorabilità o requisiti morali), mentre dopo la soppressione del Registro degli esercenti il commercio, non sarà necessario attestare il possesso dei requisiti professionali che il decreto 114 prevede esclusivamente per la commercializzazione di alimentari.

La circolare conferma l'applicazione dell'istituto della comunicazione al Comune — prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto 114 — in caso di cessazione dell'attività

o di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, fermo restando che l'esercizio delle rivendite fisse possa essere svolto solo dal titolare o dai suoi familiari, parenti o affini fino al terzo grado.

Il ministero, sottolineando che la legge 108 si è limitata ad aggiungere una lettera al comma 11 dell'articolo 14 della legge 416/81, chiarisce che per l'esercizio della vendita di giornali e riviste permangono sia il regime di pianificazione, sia quello autorizzatorio. La circolare chiarisce inoltre che il "silenzio-assenso" non si applica per l'apertura di nuove rivendite, in seguito all'abrogazione dello stesso per effetto dell'articolo 26 del Dlgs 114/98. In caso di inerzia da parte dell'amministrazione, gli interessati non potranno che rivolgersi al Tar.

**Indagine Antitrust.** Il quadro giuridico di riferimento dell'editoria è in una fase di profonde modifiche. Va ricordato, infatti, che oltre al periodo di sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali, un Ddl varato dal Consiglio dei ministri prevede un completo restyling della vecchia legge di settore. Tutto questo mentre la distribuzione della stampa quotidiana e periodica è oggetto di indagine conoscitiva da parte dell'Antitrust. L'indagine ha lo scopo di verificare in che modo l'attuale organizzazione del settore possa accogliere il processo di liberalizzazione dell'attività di rivendita dei giornali. L'Antitrust, inoltre, sta vagliando la reale funzionalità — rispetto all'esigenza di assicurare il pluralismo dell'informazione e l'efficienza della rete di vendita — dei contratti in base ai quali i distributori e i rivenditori non assumono il rischio dell'invenduto e sono remunerati in base alle vendite effettivamente realizzate.

PAOLO ADRIANO STELLA